



# **COMUNE DI ACQUI TERME**

## **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORDINANZA N. 6 DEL 01/03/2018

### **IL SINDACO**

**PRESO ATTO** delle copiose precipitazioni nevose della notte scorsa tuttora in corso, e delle conseguenti difficoltà viabilistiche, aggravate da formazioni di ghiaccio sulle sedi stradali cittadine ed extraurbane;

**TENUTO CONTO** delle problematiche riguardanti i collegamenti con i mezzi pubblici, per l'estensione dell'area interessata dal citato fenomeno atmosferico;

**ATTESO** il bollettino meteo idrogeologico, che prevede seguito delle attuali condizioni, con ulteriori precipitazioni nevose che potrebbero solo aumentare i disagi per il raggiungimento da parte degli studenti delle rispettive sedi scolastiche;

**RITENUTO** pertanto opportuno chiudere, per motivi contingibili ed urgenti di salvaguardia della pubblica incolumità, tutte le sedi scolastiche cittadine di ogni ordine e grado, per la giornata di domani 02 marzo 2018;

**VISTI** gli artt. 15 della Legge 24.02.1992, n.225;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs.vo 18.08.200, n. 267;

### **ORDINA**

- **La chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e la sospensione di tutta l'attività didattica, ubicate nel territorio di Acqui Terme, per l'intera giornata di venerdì 02 marzo 2018;**

### **DISPONE CHE**

- copia dell'ordinanza venga inviata a tutti i Dirigenti scolastici che provvederanno ad affiggerla all'ingresso delle scuole e ad avvisare gli interessati;
- che le Forze di Polizia competenti, unitamente alla Polizia Locale, siano incaricate di far osservare i disposti del presente provvedimento;

### **AVVERTE**

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

che, qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, e ad almeno uno dei

controinteressati individuati nell'atto stesso, entro il termine previsto per legge, ovvero sessanta giorni – decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge, o in base ad essa.

Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'art. 102 del c.p.c.;

che in alternativa al ricorso al T.A.R. è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
Lorenzo Lucchini  
